Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — ROMA - Venerdì, 6 aprile 1928 - ANNO VI — Numero 82

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

1054. — LEGGE 26 febbraio 1928, n. 613.
Inasprimento delle penalità stabilite per le contravvenzioni alle norme di regolamenti edilizi . . . Pag. 1478

1055. — REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. 593.
Classifica in prima categoria della bonifica dei gorghi di Venaruso e Consiglio in territorio di Alimena e Bompietro, in provincia di Palermo . . . . . Pag. 1479

1056. — REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 594.
Classifica in prima categoria della bonifica di Campu Lazari nei comuni di Codrongianus, Ploaghe, Florinas e Siligo, in provincia di Sassari . . . . . . Pag. 1479

1057. — REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 596.
Esclusione dell'abitato di Condofuri, in provincia di Reggio Calabria, da quelli trasferibili in nuova sede a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 1479

1058. — REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 598.
Esclusione degli abitati di Lavello, Tolve, Trivigno, in provincia di Potenza, e Pomarico, in provincia di Matera, dall'elenco di quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 1480

1059. — REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 597.
Inclusione dell'abitato di Caloveto, in provincia di Cosenza, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 1480

1060. — REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 599.
Inclusione dell'abitato di Roccamandolfi, in provincia di Campobasso, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 1480

1061. — REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 600.
Approvazione della convenzione 12 gennaio 1928 per la concessione della tramvia Vicenza-Valdagno-Recoaro con diramazione San Vitale-Chiampo, nonchè per la elettrificazione della linea stessa . . . . Pag. 1481

1062. — REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 604.
Estensione alla Libia delle disposizioni che regolano nel Regno l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore . . . . Pag. 1481

1063. — REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 610.
Agevolazioni postali per il carteggio della Lotteria a beneficio della Cassa di mutuo soccorso della R. Accademia di Santa Cecilia in Roma . . . . . Pag. 1483

1064. — REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. 609.
Emissione di nuovi francobolli ordinari da centesimi 50. Pag. 1483

1065. — REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 615.
Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni relative alle professioni di ingegnere, architetto e costruttore edile (baumeister) . . . . Pag. 1484

1066. — REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1928, n. 614.
Consorzio di istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania . . . Pag. 1484

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928.
Conferma in carica del presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo Volturno, in Napoli . . Pag. 1485

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927.
Conferma in carica del consigliere delegato dell'Ente autonomo Volturno, in Napoli . . . . Pag. 1486

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1927.
Nomina dei consiglieri d'amministrazione dell'Ente autonomo Volturno, in Napoli . . . . Pag. 1486

REGIO DECRETO 15 marzo 1928.
Conferma in carica del commissario governativo per la gestione straordinaria della Cattedra ambulante di agricoltura di Pavia . . . . Pag. 1486

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1928.
Approvazione di tariffe di assicurazione senza visita medica dell'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . Pag. 1486

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1928.
Autorizzazione alla Banca nazionale di credito, con sede in Milano, ad istituire una filiale in Mortara . . . . . Pag. 1487

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 1487

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della giustizia e degli affari di culto: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . Pag. 1490

Ministero delle finanze:
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 1491
Accreditamento di notai . . . . Pag. 1492

Ministero dell'economia nazionale: Domanda di svincolo di cauzione . . . . Pag. 1492

Ministero dei lavori pubblici:
Approvazione dello statuto del Consorzio speciale di bonifica « Destra Sile Inferiore » (Venezia) . . . . Pag. 1492
Approvazione di modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica Brancolo in San Canzian d'Isonzo . . . . Pag. 1492
Riconoscimento del Consorzio per la bonifica del fosso Bucine, in provincia di Pisa . . . . Pag. 1492

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1054.**

LEGGE 26 febbraio 1928, n. 613.

Inasprimento delle penalità stabilite per le contravvenzioni alle norme di regolamenti edilizi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'articolo 226 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 70 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, è aggiunto il seguente capoverso:

« Per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti edilizi la pena dell'arresto può essere elevata fino ad un mese e l'ammenda fino a lire duemila ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **1055.**

REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. **593.**

Classifica in prima categoria della bonifica dei gorghi di Venaruso e Consiglio in territorio di Alimena e Bompietro, in provincia di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti relativi alla proposta avanzata in data 21 luglio 1927 dall'ufficio del Genio civile di Palermo, per la classifica in prima categoria delle opere di bonifica dei gorghi di Venaruso e Consiglio in territorio di Alimena e Bompietro, in provincia di Palermo;

Considerato che sussistono gli estremi per tale classifica a sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulle bonificazioni 30 dicembre 1923, n. 3256;

Visti i voti 10 novembre 1927, n. 519, del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia e 13 gennaio decorso n. 64 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti l'art. 6 (4° comma) del decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e il citato art. 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' classificata in prima categoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, la bonifica dei gorghi di Venaruso e Consiglio in territorio di Alimena e Bompietro, in provincia di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 14. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1056.**

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. **594.**

Classifica in prima categoria della bonifica di Campu Lazari nei comuni di Codrongianus, Ploaghe, Florinas e Siligo, in provincia di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i rapporti dell'ufficio del Genio civile di Sassari in data 1° e 28 febbraio 1927 e le relazioni degli ufficiali sanitari di Codrongianus, Florinas e Ploaghe, rispettivamente in data 6 marzo, 4 marzo e 14 aprile 1927, dai quali risulta che lungo la strada ex provinciale Sassari-Macomer e precisamente a destra e sinistra del rettilineo, che si inizia nei pressi della strada rotabile per Ploaghe, esiste una vasta zona paludosa detta Campu Lazari che è causa di grave malaria per i comuni di Codrongianus, Ploaghe, Florinas e Siligo in provincia di Sassari;

Considerato che sussistono gli estremi per la classifica in prima categoria delle opere di prosciugamento della zona suddetta, a sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulle bonificazioni 30 dicembre 1923, n. 3256;

Visti i voti 30 novembre 1927, n. 407, del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna e 13 gennaio 1928, n. 65, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 6 (4° comma) del decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il citato art. 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' classificata in prima categoria, a sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, la bonifica di Campu Lazari nei comuni di Codrongianus, Ploaghe, Florinas e Siligo in provincia di Sassari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 15. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1057.**

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. **596.**

Esclusione dell'abitato di Condofuri, in provincia di Reggio Calabria, da quelli trasferibili in nuova sede a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Ritenuto che nella tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, l'abitato di Condofuri, in provincia di Reggio Calabria, è stato compreso tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato;

Ritenuto che da recenti accertamenti è risultato che le condizioni geosismiche del sottosuolo sono buone e tali da garantire la stabilità dell'abitato previa la esecuzione di poche opere di consolidamento di limitata importanza;

Che quindi non si rende necessario il previsto trasferimento e che pertanto è opportuno cancellare il detto abitato dalla suddetta tabella;

Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Condofuri (in provincia di Reggio Calabria) è cancellato dalla tabella *E* degli abitati da trasferire a

totale carico dello Stato, di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 17. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1058.**

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 598.

Esclusione degli abitati di Lavello, Tolve, Trivigno, in provincia di Potenza, e Pomarico, in provincia di Matera, dall'elenco di quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1904, n. 140;
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Ritenuto che nella tabella *E* allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140, a favore della Basilicata, furono compresi, fra altri, i comuni di Lavello, Pomarico e Trivigno da consolidare a totale carico dello Stato e che con l'art. 17 della legge 9 luglio 1908, n. 445, fu ad essi aggiunto il comune di Tolve;
Ritenuto che da recenti accertamenti è risultato che i lavori eseguiti in detti abitati ne hanno assicurato il consolidamento e che, dal lato geologico, il sottosuolo degli abitati stessi non si presenta in condizioni tali da richiedere la necessità di ulteriori lavori;
Ritenuto che pertanto è opportuno escludere gli abitati sopraindicati dal detto elenco;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli abitati di Lavello, Tolve, Trivigno (in provincia di Potenza) e Pomarico (provincia di Matera) sono esclusi dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *E* allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 19. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1059.**

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 597.

Inclusione dell'abitato di Caloveto, in provincia di Cosenza, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255;
Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla suddetta legge 25 giugno 1906, n. 255 (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Caloveto in provincia di Cosenza.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 18. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1060.**

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 599.

Inclusione dell'abitato di Roccamandolfi, in provincia di Campobasso, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Roccamandolfi, in provincia di Campobasso.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 20. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1061**.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. **600**.

Approvazione della convenzione 12 gennaio 1928 per la concessione della tramvia Vicenza-Valdagno-Recoaro con diramazione San Vitale-Chiampo, nonchè per la elettrificazione della linea stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 gennaio 1910, n. XXI (parte suppl.), che approva la convenzione stipulata l'11 giugno 1909 con la « Società Tramvie Vicentine » per la concessione alla medesima della costruzione e dell'esercizio di una tramvia a vapore da Valdagno a Recoaro;

Vista la convenzione stipulata il 12 gennaio 1928 - Anno VI - fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze ed i rappresentanti della Società anzidetta, convenzione con la quale:

a) viene regolata ex novo la concessione della tramvia Vicenza-Recoaro;

b) viene concessa alla Società medesima la diramazione alla detta tramvia, da San Vitale a Chiampo;

c) viene concessa la elettrificazione della detta linea e diramazione;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473, che converte in legge i Regi decreti 23 febbraio 1919, n. 303; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, n. 998;

Viste le leggi 18 marzo 1926, n. 562, 25 novembre 1926, n. 2083, e 25 giugno 1926, n. 1262, che convertono in legge rispettivamente i Regi decreti 29 luglio 1925, n. 1509, 31 dicembre 1925, n. 2525, e 3 aprile 1926, n. 757;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 12 gennaio 1928 - Anno VI - fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze ed i rappresentanti della « Società Tramvie Vicentine », convenzione con la quale:

a) viene regolata ex novo la concessione della tramvia Vicenza-Recoaro;

b) viene concessa alla Società medesima la diramazione alla detta tramvia da San Vitale a Chiampo;

c) viene concessa la elettrificazione della detta linea e diramazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 21. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1062**.

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. **604**.

Estensione alla Libia delle disposizioni che regolano nel Regno l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;

Vista la legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore;

Visto il R. decreto 6 maggio 1926, n. 747;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica, con le modificazioni contenute nei seguenti articoli, le disposizioni della legge 25 marzo 1926, n. 453, e del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, concernenti l'ordinamento nel Regno dell'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.

Le disposizioni del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, concernenti le associazioni sindacali di avvocati e procuratori, saranno applicate in Tripolitania ed in Cirenaica in quanto siano estese a tali Colonie le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.

Art. 2.

In ciascuna Colonia vi è un unico Collegio di avvocati e di procuratori. Il detto Collegio ha sede per la Tripolitania presso la Corte di appello di Tripoli, e, per la Cirenaica, presso il Tribunale regionale di Bengasi.

Ai medesimi, per il conseguimento dei fini ad essi assegnati dalla legge, è riconosciuta la personalità giuridica.

L'alta vigilanza sui Collegi è esercitata dal Ministro per le colonie.

Art. 3.

In ciascun Collegio vi è un Consiglio dell'Ordine, il quale esercita le funzioni che nel Regno sono affidate distintamente ai Consigli dell'Ordine degli avvocati ed a quelli di disciplina dei procuratori.

Art. 4.

Il Consiglio dell'Ordine è composto di 6 membri.

Fino a quando, però, nella Cirenaica il Collegio degli avvocati e dei procuratori non raggiunga il numero di 20 iscritti, il Consiglio dell'Ordine per questa Colonia è composto di 4 membri.

I membri del Consiglio sono eletti secondo le norme dell'art. 6 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747.

Il presidente del Consiglio viene nominato con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore, tra i componenti del Consiglio che siano iscritti nell'albo degli avvocati.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un segretario ed un tesoriere.

Nelle votazioni del Consiglio, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 5.

I membri del Consiglio restano in carica 4 anni.

Nondimeno alla fine del primo biennio la metà di essi, designata per estrazione dalla sorte, cessa di farne parte.

Nei bienni successivi scadono gli altri per ordine di anzianità di elezione.

Se prima della scadenza del biennio il numero dei consiglieri si riduca rispettivamente a quattro o a due, si procede all'elezione suppletiva dei membri mancanti, la cui anzianità di elezione si attribuisce nell'ordine risultante dai numeri dei voti.

I membri del Consiglio uscente possono essere rieletti.

Art. 6.

Il Consiglio dell'Ordine forma ad ogni principio di anno due albi distinti, uno per gli avvocati, nel quale si farà annotazione di quelli che abbiano ottenuto la iscrizione nell'albo speciale stabilito dall'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n 453, e l'altro dei procuratori.

In ciascuno di tali albi viene iscritto il nome, cognome e paternità di quelli che lo compongono, la data di nascita, la data di iscrizione, la quale ultima stabilisce l'anzianità.

Gli albi così formati verranno, a cura del Consiglio, comunicati rispettivamente, per ciascuna Colonia, ai capi del Tribunale e delle sezioni di tribunale, e, da entrambi i Consigli, ai Governatori, al Consiglio superiore forense, al presidente della Corte di appello della Libia, ed ai rappresentanti del pubblico ministero presso la stessa Corte e presso i Tribunali di Tripoli e di Bengasi.

Gli albi debbono essere altresì pubblicati, a mezzo di affissione, alla porta della sede di ciascun Consiglio dell'Ordine.

Art. 7.

Nella prima formazione degli albi rimangono le iscrizioni attualmente esistenti, purchè gli iscritti abbiano i requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 12 della legge 25 marzo 1926, n 453.

Le iscrizioni eseguite per effetto dell'art. 8 del R. decreto 17 aprile 1913, n. 356, saranno mantenute per il solo albo dei procuratori, con speciale annotazione.

Posteriormente all'attuazione del presente decreto potranno essere iscritti nell'albo degli avvocati coloro che abbiano tutti i requisiti richiesti dalla legge del Regno, ed in quello dei procuratori solamente coloro che siano stati compresi nella graduatoria prevista dall'art. 12 del presente decreto.

Art. 8.

Gli avvocati iscritti negli albi del Regno sono ammessi a patrocinare davanti a tutte le autorità della Tripolitania e Cirenaica; e reciprocamente gli avvocati iscritti negli albi delle due Colonie sono ammessi all'esercizio della loro professione nel Regno.

Art. 9.

Il numero dei procuratori è limitato in ciascun Collegio. Nel mese di giugno di ogni anno i singoli Consigli, tenuto conto del numero degli iscritti e del complesso degli atti giudiziari, indicheranno, con opinamento motivato, ai rispettivi Governatori, il numero dei procuratori che potrebbero essere ammessi a far parte del Collegio nell'anno seguente.

Il Governatore di ciascuna Colonia, entro il successivo mese di agosto, stabilirà il numero massimo dei procuratori che potranno essere iscritti nell'anno seguente nell'albo.

Con lo stesso provvedimento, ove occorra, sarà bandito un concorso per titoli per l'assegnazione dei posti da conferire.

Il bando di concorso deve da ciascun Governatore essere comunicato al Ministero delle colonie e a quello della giustizia e dei culti, i quali, nel successivo mese di settembre, ne cureranno la pubblicazione in due numeri successivi del rispettivo Bollettino ufficiale.

Il termine per la presentazione dei documenti non può essere minore di giorni 40.

Il bando del concorso sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale delle due Colonie. Le domande devono essere indirizzate al Governatore insieme con tutti i documenti.

Art. 10.

Possono partecipare al concorso per i posti vacanti di procuratore nella Tripolitania e nella Cirenaica coloro che abbiano superato presso una delle Corti d'appello del Regno l'esame di cui agli articoli 21-22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, e che abbiano gli altri requisiti prescritti dall'art. 20 della legge medesima.

Art. 11.

Spirato il termine di cui all'art. 9, e non oltre la fine del mese di novembre, il Governatore di ciascuna Colonia trasmetterà tutte le domande pervenute al presidente della Corte di appello per la Libia.

Questi, nel più breve termine possibile, convocherà una commissione da lui presieduta e composta del procuratore generale presso la Corte di appello della Libia e di tre procuratori iscritti negli albi della Colonia, designati due dal Consiglio dell'Ordine della Tripolitania ed uno da quello della Cirenaica, che potrà sceglierlo anche fra i procuratori esercenti in Tripoli, per procedere all'esame dei titoli presentati dai concorrenti.

Art. 12.

La Commissione di cui all'articolo precedente, esaurito il suo lavoro, formerà una graduatoria dei concorrenti per ordine di merito. Tale graduatoria sarà pubblicata nel

Bollettino ufficiale del Ministero delle colonie ed affissa agli albi della Corte di appello e di tutti i Tribunali delle due Colonie.

Art. 13.

I vincitori del concorso potranno, entro tre mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero delle colonie, presentare domanda di iscrizione all'albo dei procuratori in uno dei Collegi della Tripolitania e della Cirenaica.

L'ordine della graduatoria determina la preferenza.

A parità di titoli saranno prescelti coloro tra i concorrenti che fossero figli di avvocato o di procuratore già iscritto nell'albo del Collegio.

Art. 14.

Gli avvocati ed i procuratori iscritti negli albi della Tripolitania e della Cirenaica possono chiedere il trasferimento in uno dei Collegi del Regno, a norma degli articoli 16 e 24 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

Art. 15.

Sono estese alla Libia le funzioni attribuite nel Regno al Consiglio superiore forense. A tale effetto il numero dei membri elettivi che lo compongono è aumentato di uno per il distretto della Corte di appello libica in persona di un avvocato esercente in Roma.

Art. 16.

Nelle materie civile e commerciale l'esercizio della professione di avvocato e di quella di procuratore rimane distinto ai sensi dell'art. 2 della legge 25 marzo 1926, n. 453, salvo i diritti già acquisiti in base alla legge 17 aprile 1913, n. 356, da coloro che verranno iscritti negli albi a tenore della prima parte dell'art. 7 del presente decreto.

Nella materia penale, anche gli iscritti nell'albo dei procuratori possono assumere la difesa dell'imputato.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, nel testo italiano, sul Bollettino ufficiale di ciascuna delle due Colonie, restando dal giorno stesso abrogata ogni contraria disposizione.

Art. 18.

Alla straordinaria revisione degli albi prevista dall'articolo 7 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, provvede per entrambe le Colonie una Commissione straordinaria di tre membri, da nominarsi dal Ministro per le colonie entro un mese dalla pubblicazione prevista dall'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 25. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1063.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 610.

Agevolazioni postali per il carteggio della Lotteria a beneficio della Cassa di mutuo soccorso della R. Accademia di Santa Cecilia in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda con la quale la Cassa di mutuo soccorso della R. Accademia di S. Cecilia in Roma chiede, per il carteggio di una lotteria indetta in proprio favore, le agevolazioni postali consentite dal Regio decreto sopra citato;

Considerati gli scopi per i quali la Lotteria di cui sopra è stata promossa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni postali di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso, sono interamente accordate al carteggio della Lotteria pro Cassa di mutuo soccorso della R. Accademia di Santa Cecilia in Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 31. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1064.

REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. 609.

Emissione di nuovi francobolli ordinari da centesimi 50.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i Regi decreti del 22 settembre 1927, n. 1887, e del 18 dicembre 1927, n. 2565, che concernono l'emissione degli attuali francobolli ordinari da cent. 50;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere all'emissione di nuovi francobolli ordinari da cent. 50 e di stabilire i termini di validità e di ammissione al cambio di quelli di pari valore, attualmente in corso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di nuovi francobolli ordinari da centesimi 50.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche tecniche dei nuovi francobolli ordinari da centesimi 50.

Art. 3.

Gli attuali francobolli ordinari da cent. 50 saranno validi fino a tutto il 31 dicembre 1928 e dal 1° gennaio 1929 saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, per la durata di un anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 30. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1065.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 615.

Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni relative alle professioni di ingegnere, architetto e costruttore edile (baumeister).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512, sono estesi:

a) la legge 24 giugno 1923, n. 1395, sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;

b) il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

c) il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1660, concernente la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti di tecnici delle nuove provincie (baumeister);

d) il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2145, relativo al coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge 3 aprile 1926, n. 563, e con il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

Art. 2.

Fra i titoli indicati nell'art. 73 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è compreso anche il diploma di ingegnere, di ingegnere industriale, di ingegnere chimico e di architetto conseguito nel Politecnico di Budapest.

Art. 3.

Il presidente del tribunale provvede alla formazione dell'albo, e le domande per la iscrizione possono essere presentate, con i relativi documenti, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per coloro che chiedano la iscrizione in base a titoli, sui quali devono giudicare le Commissioni prevedute dall'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, il termine per la presentazione delle domande è di sei mesi, ed ha carattere perentorio.

Il Ministro per la giustizia è autorizzato a stabilire, con suo decreto, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, il termine entro il quale deve aver luogo l'esame delle domande da parte delle suddette Commissioni e deve eseguirsi la iscrizione nell'albo, nonchè ad emanare quelle disposizioni che potessero occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDELE — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 35. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1066.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1928, n. 614.

Consorzio di istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta del provvedimento;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio della Tripolitania è autorizzata ad emettere, in aumento delle sue disponibilità patrimoniali e del fondo mutuatole dal Governo coloniale giusta il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1825, speciali obbligazioni, allo scopo di raccogliere fondi destinati all'esercizio del credito agrario e fondiario-agrario nella Colonia.

Art. 2.

Il Governo coloniale garantisce il rimborso delle obbligazioni e il pagamento dei relativi interessi, calcolati in ragione del 5 per cento netto annuo, da pagarsi in quote semestrali.

L'emissione delle obbligazioni avverrà gradatamente, secondo le esigenze delle operazioni di credito agrario, e l'importo totale di esse non dovrà superare, nel quinquennio, la somma di cinquanta milioni di lire.

Art. 3.

Le obbligazioni saranno ripartite per serie, e saranno rimborsate dalla Cassa di risparmio della Tripolitania in venticinque annualità costanti, dopo trascorsi cinque anni dalla data di emissione di ciascuna serie.

Art. 4.

I fondi derivanti dall'emissione delle obbligazioni considerate nel presente decreto saranno impiegati dalla Cassa di risparmio della Tripolitania soltanto in operazioni di credito agrario e fondiario-agrario, con le norme fissate dal R. decreto 18 aprile 1926, n. 884.

La differenza fra l'interesse a carico dei mutuatari e quello dovuto ai portatori delle corrispondenti obbligazioni sarà rimborsata, insieme a una quota parte di spese da stabilirsi con le norme che saranno indicate nel regolamento di cui al successivo art. 9, alla Cassa di risparmio della Tripolitania dal Governo della Colonia, che, in tal fine, iscriverà appositi stanziamenti in bilancio.

Art. 5.

Le obbligazioni emesse dalla Cassa di risparmio della Tripolitania saranno assunte alla pari da istituti di credito, di previdenza e di risparmio del Regno, costituiti in consorzio, sotto la presidenza della Banca d'Italia, e per le somme da ciascun istituto sottoscritte.

Gli istituti partecipanti al detto Consorzio si intendono autorizzati a tale partecipazione, anche in deroga alle disposizioni dei rispettivi statuti.

Art. 6.

I versamenti da effettuarsi dagli istituti consorziati fino alla concorrenza fissata dal capoverso dell'art. 2 del presente decreto e i rimborsi di cui al precedente art. 3 saranno rispettivamente richiamati e distribuiti *pro rata* fra gli istituti medesimi dalla presidenza del Consorzio.

Art. 7.

Qualora la Banca d'Italia, per assumere a suo carico una parte delle obbligazioni delle quali è oggetto il presente decreto, dovesse far luogo alla emissione di biglietti, questi biglietti, fino a concorrenza dell'ammontare delle obbligazioni assunte dalla Banca, in nessun caso saranno soggetti a tassa di circolazione superiore alla misura dell'interesse portato dalle obbligazioni stesse.

Art. 8.

Le obbligazioni non potranno essere cedute a privati o ad enti diversi dagli istituti consorziati se non col consenso della presidenza del Consorzio.

Art. 9.

Con apposito regolamento, da approvarsi mediante decreto del Ministro per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale, saranno fissate le norme e le modalità per l'esecuzione del presente decreto. Tali norme faranno parte integrante dello statuto della Cassa di risparmio della Tripolitania.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 34. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928.
Conferma in carica del presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo Volturno, in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 24 marzo 1921, n. 375;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. Vittorio Masucci è confermato nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Volturno in Napoli.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927.
Conferma in carica del consigliere delegato dell'Ente autonomo Volturno, in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 24 marzo 1921, n. 375;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. avv. gr. uff. Augusto De Martino è confermato nella carica di consigliere delegato dell'Ente autonomo Volturno in Napoli.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — — BELLUZZO — CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1927.
Nomina dei consiglieri d'amministrazione dell'Ente autonomo Volturno, in Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 della legge 24 marzo 1921, n. 375;
Di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Decreta:

I signori:
On. gr. uff. avv. Augusto De Martino, e
Comm. dott. Raffaele Varriale,
sono confermati nella carica di consiglieri di amministrazione dell'Ente autonomo Volturno in Napoli.
Il comm. ing. Alberto Noli è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente stesso, in sostituzione del comm. ing. Michele Maglietta.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
SUARDO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928.
Conferma in carica del commissario governativo per la gestione straordinaria della Cattedra ambulante di agricoltura di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1928, n. 14, con il quale venne sciolta la Commissione di vigilanza della Cattedra ambulante di agricoltura di Pavia, e fu nominato, per un periodo di tre mesi, commissario governativo di detta Cattedra, l'avv. Gaetano Nocca, di Pavia, con l'incarico della gestione straordinaria della Cattedra stessa, e con i poteri della Commissione di vigilanza;
Ritenuta l'opportunità, nell'interesse della predetta Istituzione, di prorogare di altri tre mesi il termine dell'incarico affidato all'avv. Nocca;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'avv. Gaetano Nocca è confermato nella carica di commissario governativo per la gestione straordinaria della Cattedra ambulante di agricoltura di Pavia fino al 15 giugno p. v.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1928.
Approvazione di tariffe di assicurazione senza visita medica dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con sede in Roma, tendente ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione;
Vista la deliberazione in data 22 marzo 1928 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;
Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, in conformità dei testi allegati debitamente autenticati, le tariffe di assicurazione e le condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, per le seguenti forme di contratto:
a) Tariffa relativa all'assicurazione mista, senza visita medica, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca

prestabilita se a tale epoca l'assicurato è ancora in vita, o, immediatamente alla morte dell'assicurato, in caso di premorienza;

b) Tariffa relativa all'assicurazione a termine fisso, senza visita medica a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o non a tale epoca l'assicurato.

Roma, addì 28 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1928.

Autorizzazione alla Banca nazionale di credito, con sede in Milano, ad istituire una filiale in Mortara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima Banca nazionale di credito, con sede centrale in Milano, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Mortara (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Ziderič di Agostino, nato a Trieste il 20 febbraio 1883, e residente a Trieste, piazza Giambattista Vico, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zideri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ziderič è ridotto in « Zideri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Aurora Ziderič nata Patoni fu Paolo, nata il 18 dicembre 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 15 maggio 1927 presentata dal sig. Varner Guido per la riduzione del suo congnome in quello di « Varneri »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del sig. Varner Guido figlio del fu Giovanni e di Valeri Clementina, nato a Cadine il 24 aprile 1891, è ridotto nella forma italiana di « Varneri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Trento, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Bertetich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertetich Giovanni, figlio del fu Benedetto e della fu Maria Prat, nato a Portole il 27 dicembre

1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Visintin Maria nata a Portole il 12 luglio 1895, ed ai figli Bertetich Gina nata a Portole il 2 luglio 1920 e Bertetich Pietro nato a Portole l'11 novembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: E. CAVALIERI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Andriasich (Andrijasic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andriasich (Andrijasic) Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Apollonia Bolcich, nato a San Sergio il 10 marzo 1856, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andreassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna fu Giovanni Oio e fu Maria Zigante nata il 13 novembre 1859, ed al figlio Giuseppe nato a Villa Decani il 26 agosto 1884, alla nuora Giovanna moglie di Giuseppe figlia di Antonio Zach e fu Orsola Starz, nata a Villa Decani il 13 settembre 1894, ed al nipote Ljubomir di Giuseppe e di Giovanna Zach nato a Villa Decani il 18 aprile 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: E. CAVALIERI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Andriasich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andriasich Stanislao, figlio di Giuseppe e di Giovanna Oio, nato a Villa Decani il 18 dicembre 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andreassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria di Giovanni Jacomir e fu Caterina Schergat nata a Villa Decani il 26 aprile 1899, ed ai figli Daniele nato a Villa Decani il 15 agosto 1923, e Fortunato nato a Villa Decani il 30 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: E. CAVALIERI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Bertetich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertetich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Climich, nato a Portole il 23 marzo 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zadco Domenica fu Antonio nata il 31 dicembre 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: E. CAVALIERI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Bassich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bassich Emilio, figlio del fu Lorenzo e della fu Elena Valle, nato a Portole il 21 maggio 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie D'Este Francesca fu Francesco e fu Maria Covacich, nata a Portole il 23 gennaio 1883, ed ai figli Bassich Lorenzo di Emilio e fu Caterina Zottich nato a Portole il 2 gennaio 1908; Bassich Antonia di Emilio e fu Caterina Zottich, nata a Portole il 13 gennaio 1909, e Bassich Annunziata di Emilio e di Francesca D'Este nata a Portole il 6 dicembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: E. CAVALIERI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Dussich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dussich dott. Antonio, figlio di Domenico e di Maria Tagliapietra, nato a Buie d'Istria il 4 giugno 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Dussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonini Maria di Antonio e di Marcolina Franceschini nata a Buie d'Istria il 28 dicembre 1895, e Dussich Lucio, loro figlio, nato a Buie d'Istria il 18 marzo 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: E. CAVALIERI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Bertetich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertetich Giacomo, figlio del fu Giacomo e della fu Maria Sorgo, nato a Portole il 14 luglio 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Rosa nata a Portole il 6 febbraio 1897, al figlio Mario nato il 12 luglio 1902, alla nuora Visintin Santina di Antonio e di Giovanna Bartolich, nata a Portole l'11 maggio 1908, e Bertetich Emilio, nato a Portole l'8 novembre 1926 figlio di Mario Bertetich.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: ENRICO CAVALIERI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Bertetich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertetic Stefano, figlio del fu Antonio e della fu Anna Pellizzer, nato a Portole il 18 giugno 1875, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vernier Corradina fu Antonio e fu Eugenia Valle, nata a Portole l'8 giugno 1884.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: ENRICO CAVALIERI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Bassich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bassich Mario, figlio del fu Antonio e della fu Anna Pozar, nato a Portole il 25 marzo 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sirotich Ida fu Luigi e di Anna Zanelli nata a Sovignacco (Pinguente) il 22 ottobre 1884, ed ai figli Bassich Alfredo-Merino nato a Portole il 20 ottobre 1922, e Bassich Silvano nato a Portole il 9 aprile 1925.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: ENRICO CAVALIERI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di Andriasich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andriasich Floriano, figlio di Giuseppe e di Giovanna Oio, nato a Villa Decani il 9 maggio 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andreassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Andriasich Maria Anna di Andrea e di Maria Basez, nata a Villa Decani il 23 luglio 1903.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del numero 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: ENRICO CAVALIERI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 9 settembre 1927 presentata dal sig. Malloyer Giuseppe per la riduzione del suo cognome in quello di « Malloia »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del sig. Malloyer Giuseppe, figlio di Giovanni e di Koller Maria, nato a Bolzano il 2 marzo 1894, è ridotto nella forma italiana di « Malloia » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto 29 marzo 1928, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro Casone Pietro, residente nel comune di Pieve di Cairo, distretto notarile di Casale Monferrato, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 20 aprile 1928, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 1 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 32).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	277859	600 —	*Magrine* Anna di *Francesco*, moglie di Greco Angelo, dom. a Taranto (Lecce); con usufrutto a *Magrine Francesco* fu Alessandro, dom. a Taranto.	*Macrino* Anna di *Francesco-Paolo* moglie ecc. come contro; con usufrutto a *Macrino Francesco-Paolo* fu Alessandro, dom. a Taranto.
»	277861	600 —	*Magrine* Gaetanella di *Francesco*, moglie di Caloiro Ugo, dom. a Taranto (Lecce); con usufrutto come la precedente.	*Macrino* Gaetanella di *Francesco-Paolo*, moglie ecc. come contro e con usufrutto come la precedente.
» »	277862 277863	300 — 300 —	Mastronuzzi Mafalda } di Abramo, minori sotto la p. p. del padre, Mastronuzzi Adalgisa } dom. a Taranto (Lecce); con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro } con usufrutto come Intestata come contro } la precedente.
»	323754	560 —	*Epico Cristina* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre De Luca Angela di Pietro, dom. a Guagnano (Lecce).	*Epicoco Cosima-Maria-Cristina* fu Vincenzo, minore ecc. come contro.
»	399167	100 —	*Baglioni* Rosa di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Civitavecchia (Roma).	*Bajoni* Rosa di Angelo, minore ecc. come contro.
3.50 %	186921	3,300.50	Manini *Giuseppe* fu Nazario, dom. all'Isola della Maddalena (Sassari).	Manini *Francesco-Giuseppe* fu Nazario, dom. come contro.
» »	359875 411885	21 — 17.50	Delprato *Gaetano* fu Santino, dom. a San Remo (Porto Maurizio).	Delprato *Maria-Carlo-Gaetano-Bernardo* fu Santino, dom. come contro.
Cons. 5 %	94959	360 —	Di Gaetano Santa fu Rosario, ved. di *Scicla* Ignazio, dom. in Agira (Catania).	Di Gaetano Santa fu Rosario, ved. di *Scilla* Ignazio, dom. come contro.
3.50 %	264827	77 —	Turina *Felice-Giovanni-Battista* fu Carlo, minore sotto la tutela di Cravotto cav. Pietro fu Antonio, dom. in Avigliana (Torino).	Turina *Giovanni-Battista* fu Carlo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	139299	590 —	Santoro *Luisa* fu Nicola, moglie di Viccaro Vincenzo, dom. a S. Mauro Forte (Potenza) - vincolata.	Santoro *Maria-Luisa* fu Nicola, moglie ecc. come contro.
»	264176	5,350 —	Caccavale *Teresa* fu Pasquale, moglie di Grosso Luigi, dom. a Nola (Caserta) - vincolata.	Caccavale *Maria-Teresa* fu Pasquale, moglie ecc. come contro.
3.50 % »	700711 709818	476 — 1,085 —	Darbesio Maria fu Giovanni Battista, moglie di Fasolis *Paolo*, dom. a Torino - vincolata.	Darbesio Maria fu Giovanni Battista, moglie di Fasolis *Carlo-Paolo*, dom. a Torino - vincolata.
»	745247	1,050 —	Darbesio Mary fu Giovanni, moglie di Fasolis *Paolo*, dom. a Mondovì (Cuneo).	Darbesio Mary fu Giovanni, moglie di Fasoli *Carlo-Paolo*, dom. a Mondovì (Cuneo).
» »	700716 702485	59,50 66,50	Fasolis Celestina di *Paolo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.	Fasolis Celestina di *Carlo-Paolo*, minore ecc. come contro.
»	673264	35 —	Fasolis Celestina di *Paolo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Mondovì (Cuneo).	Fasolis Celestina di *Carlo-Paolo*, minore ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
3.50 % »	700717 702486	59.50 66.50	Fasolis Teresa di *Paolo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.	Fasolis Teresa di *Carlo-Paolo*, minore ecc. come contro.
»	673265	35 —	Fasolis Teresa di *Paolo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Mondovì (Cuneo).	Fasolis Teresa di *Carlo-Paolo*, minore ecc. come contro.
P. N. 5%	27532	1.250 —	Compagnia Italo-Argentina d'Assicurazioni in Buenos Ayres.	« *Roma*, Compagnia Italo-Argentina di Assicurazioni *Generali* » in Buenos Ayres.
3.50 %	819791	525 —	Mazzei Ferdinando fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre Vairo *Angelina* fu Antonio, ved. Mazzei Girolamo dom. in Valle dell'Angelo (Salerno).	Mazzei Ferdinando fu *Girolamo*, minore sotto la p. p. della madre Vairo *Angiolina* fu Antonio ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CIRESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 21 marzo 1928, il sig. dott. Marchesini Augusto fu Ciro, notaio residente ed esercente in Macerata, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 21 marzo 1928, i signori Cassani Filippo fu Pietro Paolo e Signorelli Alessandro fu Pietro, notai residenti ed esercenti in Viterbo, sono stati accreditati presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo di cauzione.

La Società anonima italiana di assicurazioni marittime « Europa » con sede in Genova, che con atto del notaio Francesco Bonini in data 28 giugno 1926, registrato a Genova il 16 luglio 1926, volume 485, n. 786, assorbì per fusione la Società anonima di assicurazioni « La Fiumana » con sede in Fiume, ha richiesto lo svincolo del deposito cauzionale di nominali L. 200,000 con vincolo a favore della massa degli assicurati della « Fiumana », dichiarando che ogni e qualsiasi impegno derivante da rischi di assicurazione, assunti nel Regno verso gli assicurati diretti della « Fiumana », è cessato od estinto.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero, Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla Società « Europa », con sede in Genova.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio speciale di bonifica « Destra Sile Inferiore » (Venezia).

Con decreto 4 aprile 1928 (VI), n. 1830, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio speciale di bonifica « Destra Sile Inferiore » (Venezia) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 27 ottobre 1927 modificandone d'ufficio l'articolo 50 per chiarire che i criteri di classifica dei terreni, dopo la deliberazione dell'assemblea generale, devono essere approvati dal Ministero e per stabilire che in via provvisoria il riparto delle spese di bonifica sarà effettuato in ragione di superficie, fin quando non sia adottato altro indice del grado d'interesse.

Approvazione di modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica Brancolo in San Canzian d'Isonzo.

Con decreto n. 1794 del 3 aprile 1928 (VI), il Ministero dei lavori pubblici ha approvato le modifiche degli articoli 2, 3, 10, 12 e 21 dello statuto del Consorzio di bonifica Brancolo in San Canzian d'Isonzo (Trieste) deliberate dall'assemblea generale degli interessati il 13 febbraio 1928, per includere fra le finalità istituzionali dell'Ente anche il bonificamento agrario del comprensorio, per indicare i nuovi confini del comprensorio stesso quali risultano dopo l'ampliamento dispostone con decreto Ministeriale 21 settembre 1927, n. 5328, per rinviare dal febbraio al marzo di ogni anno la riunione ordinaria dell'assemblea generale dei consorziati e per trasferire dall'assemblea generale alla Giunta consorziale la deliberazione dei bilanci preventivi.

Riconoscimento del Consorzio per la bonifica del fosso Bucine in provincia di Pisa.

Con decreto Ministeriale 30 marzo 1928, n. 1970, è stato riconosciuto il Consorzio di 2ª categoria per la bonifica del fosso Bucine in provincia di Pisa e sono stati eletti a far parte della Deputazione provvisoria i signori ing. Enrico Salvais, ing. Antonio Caldelli, colonnello Arnaldo Antonielli, Paoleschi Cesare, geometra Casella Domenico e Bartolini Lorenzo.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.